

“Casa – Famiglia Pokrova”

Lviv

Ucraina

- 1. Aree d'intervento:** Sicurezza alimentare.
- 2. Promotore dell'iniziativa:** Fondazione DON BOSCO NEL MONDO.
- 3. Autore dell'iniziativa:** Salesiani di Don Bosco – PDO Planning and Development Office – Circonscrizione Ucraina.
- 4. Località dell'intervento:** Lviv, Ucraina.
- 5. Beneficiari diretti:** 70 bambini orfani e figli di genitori tossicodipendenti e affetti da alcolismo.
- 6. Contesto generale**

La situazione politica ed economica in Ucraina è oggi tesa e instabile. Nell'Ucraina dell'Est si combatte una guerra civile dagli effetti drammatici sulla popolazione e soprattutto sui minori spesso coinvolti direttamente nel conflitto armato. Molti ragazzi soldato perdono la vita e ai minori di tutto il Paese non è garantita la soddisfazione dei beni primari come riparo e cibo. I prezzi dei beni di prima necessità aumentano costantemente e l'accesso al cibo risulta essere negato alle fasce povere della popolazione. In questo modo sono compromessi la salute e il benessere stesso soprattutto dei bambini. Mentre i prezzi aumentano i salari diminuiscono e il numero di chi vive in situazione di povertà diventa sempre più elevato. Le famiglie in Ucraina si stanno impoverendo sempre più ottenendo il drammatico effetto di condurre i padri e le madri in una condizione di disagio che spesso si manifesta con la tossicodipendenza e l'alcolismo. I missionari salesiani di Lviv denunciano l'urgenza della situazione e si adoperano per assicurare cibo e alloggio ai minori soli e appartenenti a nuclei familiari disgregati. La Casa-Famiglia “Pokrova” è stata fondata a Giugno del 2014 con l'obiettivo di dare un posto sicuro e accogliente in cui vivere ai bambini orfani e figli di famiglie in difficoltà della città di Lviv e per garantire loro un sano sviluppo.

- 7. Obiettivo generale:** Tutela della salute e dello sviluppo psico-fisico dei bambini orfani e appartenenti alle famiglie in situazione di disagio di Lviv, Ucraina.

8. Obiettivo specifico: Incremento dell'accesso al cibo dei bambini orfani e appartenenti alle famiglie in situazione di disagio ospiti nella Casa – Famiglia Pokrova di Lviv, Ucraina.

9. Risultati attesi:

- **R1 Garantire la disponibilità di derrate alimentari di qualità.**
 - a. Programma bimestrale di acquisti di derrate alimentari realizzato.
 - b. Organizzazione e stoccaggio delle derrate alimentari realizzati.

- **R2 Miglioramento delle condizioni di salute dei minori.**
 - a. Cibo di qualità fornito per un anno.
 - b. Programma annuale di visite mediche realizzato.

10. Attività:

- **A1**
 - a. Avvio del programma bimestrale di acquisti di derrate alimentari.
 - b. Avvio dell'organizzazione e dello stoccaggio delle derrate alimentari.

- **A2**
 - a. Fornitura di tre pasti al giorno per 70 bambini.
 - b. Realizzazione di 1 visita medica settimanale per 70 bambini in un anno.

11. Budget: Il budget totale è di € 43.486,80.

12. Giustificazione del progetto

Il nostro progetto trova fondamento nella **Convenzione sui Diritti dell'Infanzia:**

Articolo 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale.

Articolo 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Articolo 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Articolo 29

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.